Studio Niccoli Drago & Partners
Viale Risorgimento – Via Tito Minniti 22
72100 Brindisi

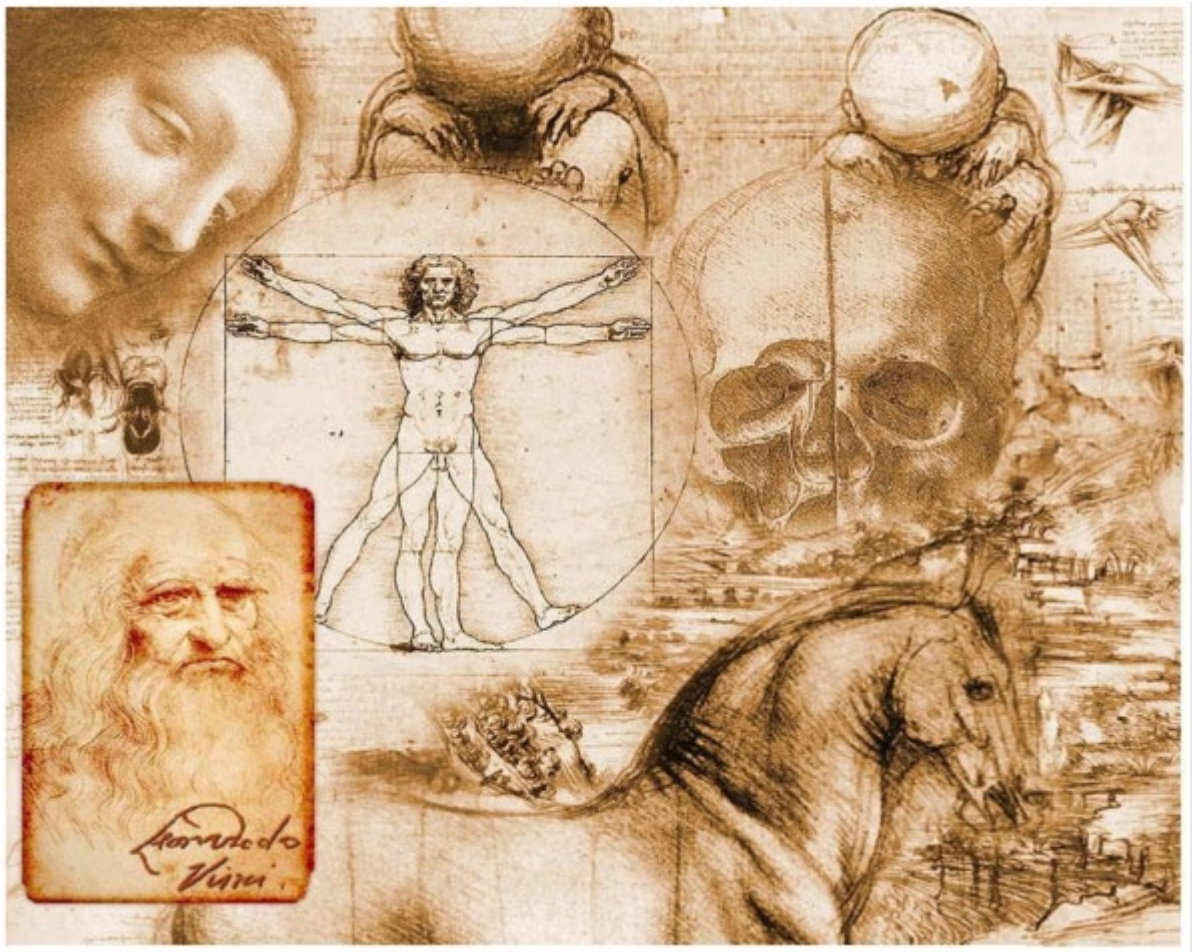

Lo studio Niccoli Drago con l'ausilio degli esperti del Centro Studi SEAC, REDAZIONE FISCALE, PROFESSIONE IMPRESA e vari professionisti e cultori del diritto e della materia contabile, predispongono mensilmente la rubrica "Sviluppo Azienda" e la mettono a disposizione dei Clienti dello Studio Niccoli e dei lettori del sito di cultura fiscale legale e del lavoro Studioniccolidrago.com.

In allegato si riporta ***"info azienda" n. 2 del mese di febbraio 2023****.*

Sommario:

1) Ultime Novità Fiscali;
2) Assegnazione / cessione / estromissione agevolata degli immobili a soci / imprenditori individuali: un'opportunità da valutare;
3) Legge di conv. del Decreto Aiuti-quater: principali misure.
4) Scadenziario mese febbraio.

Tel. 0831 517660 / 0831 413290 Fax Elettronico 0831 1815084 Fax Digitale 0831 517660
E-mail - studioniccolidrago@gmail.com – niccoliangelo@gmail.com
Web - studioniccolidrago.com

Studio Niccoli Drago & Partners
Viale Risorgimento – Via Tito Minniti 22
72100 Brindisi

Ai clienti dello Studio Niccoli Drago

Ai lettori del sito Studioniccolidrago.com

*Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il **n. 2** di*

Sviluppo azienda n. 2 – Febbraio 2023

ULTIME NOVITÀ FISCALI

Ripristino invio semestrale dati STS 2023 ***Decreto MEF 27.12.2022***	É stato pubblicato sulla G.U. 3.1.2023, n. 2 il Decreto che ripristina anche per il 2023 la periodicità semestrale per l'invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie delle persone fisiche. In particolare l'adempimento va effettuato entro il: • 2.10.2023 (il 30.9.2023 cade di sabato) per le spese relative al primo semestre 2023; • 31.1.2024 per le spese relative al secondo semestre 2023. Va evidenziato che il DL n. 198/2022, c.d. "Decreto Milleproroghe" ha differito al 2024 l'obbligo di invio di tutti i corrispettivi giornalieri al STS tramite RT per assolvere, con un unico invio, sia la comunicazione delle spese sanitarie per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, sia la comunicazione dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate.
Definizione agevolata avvisi bonari ***Circolare Agenzia Entrate 13.1.2023, n. 1/E***	In merito alla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al 2019, 2020 e 2021 è stato precisato che: • le somme risultanti dagli avvisi bonari vanno rideterminate (dal contribuente) considerando la sanzione ridotta del 3%; • in caso di definizione agevolata di una rateazione in corso all'1.1.2023, la rideterminazione va effettuata considerando l'importo residuo all'1.1.2023, ossia al netto delle rate già versate entro il 31.12.2022; • al fine dell'efficacia della definizione è tollerato un "lieve inadempimento" nel versamento di quanto dovuto ("tardività" non superiore a 7 giorni, lievi carenze nel versamento, tardivo versamento di una rata diversa dalla prima); • in presenza di un piano di rateazione in corso all'1.1.2023 relativo ad un debito (originario) non superiore a € 5.000, il contribuente può beneficiare della nuova rateazione fino ad un massimo di 20 rate trimestrali. L'Agenzia delle Entrate sul proprio isto Internet ha reso disponibile un foglio di calcolo (excel) quale "strumento di ausilio" per la definizione agevolata in esame.
RT e "Lotteria degli scontrini" istantanea ***Provvedimento Agenzia Entrate 18.1.2023***	È stato pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia il Provvedimento di approvazione delle specifiche tecniche per l'adeguamento degli RT, da effettuare entro il 2.10.2023, al fine di consentire di generare il codice bidimensionale (QRcode) da riportare sul documento commerciale per la partecipazione alla "Lotteria degli scontrini".

COMMENTI

ASSEGNAZIONE / CESSIONE / ESTROMISSIONE AGEVOLATA DEGLI IMMOBILI A SOCI / IMPRENDITORI INDIVIDUALI: UN'OPPORTUNITÀ DA VALUTARE

La Finanziaria 2023 ha riproposto, a fronte del pagamento di un'imposta sostitutiva:

- a favore delle società di persone / capitali, l'assegnazione / cessione agevolata ai soci degli immobili, non utilizzati come beni strumentali nell'attività d'impresa, nonché la trasformazione in società semplice delle immobiliari di gestione;
- a favore degli imprenditori individuali, l'estromissione agevolata dell'immobile strumentale.

ASSEGNAZIONE / CESSIONE IMMOBILI AI SOCI

Possono procedere all'assegnazione agevolata le **società di capitali** (spa, sapa, srl) / **società di persone** (snc, sas), a prescindere dall'attività esercitata.

L'assegnazione è consentita anche alle società di fatto aventi ad oggetto l'esercizio di un'attività commerciale nonché alle società in liquidazione.

Soggetti beneficiari

Beneficiari dell'assegnazione sono i soggetti (persone fisiche e società), anche non residenti, che:

- rivestono la figura di **socio all'atto dell'assegnazione**;
- risultano **iscritti nel libro soci**, se prescritto, alla data del 30.9.2022 ovvero entro il 30.1.2023 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all'1.10.2022. Per le società prive del libro soci (ad esempio, società di persone), l'identità dei soci al 30.9.2022 deve essere provata con un "idoneo titolo avente data certa".

Va considerato che:

- l'assegnazione è possibile anche in caso di **ingresso di nuovi soci successivamente al 30.9.2022**; in tal caso l'agevolazione interessa soltanto **coloro che erano soci a detta data**;
- la **percentuale di partecipazione del socio**, rilevante ai fini dell'agevolazione, è **quella esistente alla data dell'assegnazione**;
- il **subentro dell'erede** nella qualità di socio dopo il 30.9.2022 a seguito di accettazione dell'eredità non comporta la perdita dell'agevolazione, posto che il subentro non configura un'ipotesi di cessione volontaria della partecipazione. Di fatto, l'assegnazione può essere effettuata anche a favore dell'erede;
- in presenza di un **diritto di usufrutto**, la qualità di socio è rivestita dal nudo proprietario.

Beni oggetto di assegnazione

Possono essere assegnati ai soci gli immobili, **diversi da quelli strumentali per destinazione,** "*non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa*", ossia:

Strumentali per natura	Immobili **rientranti nelle categorie catastali B, C, D, E e A/10** non utilizzati direttamente per l'esercizio dell'attività. Trattasi dei **beni dati in locazione / comodato** a terzi o, **comunque**, **non direttamente utilizzati dall'impresa** (se l'immobile strumentale per natura è utilizzato esclusivamente per l'esercizio dell'attività non è assegnabile).
Immobili merce	Beni alla cui produzione / scambio è diretta l'attività dell'impresa.
Immobili uso abitativo	"Beni patrimonio" che concorrono a formare il reddito ex art. 90, TUIR.

Le caratteristiche del bene devono essere verificate **all'atto dell'assegnazione**, a prescindere dalla data di acquisizione.

Sono **assegnabili** anche:

- gli immobili appartenenti alle **società di gestione immobiliare**;
- i **beni mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come strumentali** per l'esercizio dell'attività (sono escluse dall'assegnazione le autovetture utilizzate dalle imprese che svolgono attività di **noleggio** delle stesse, gli aeromobili da turismo / imbarcazioni da diporto utilizzati dalle scuole di addestramento al volo / navigazione).

Non possono essere **assegnati**:

- i **terreni** utilizzati da una società agricola per l'**attività di coltivazione / allevamento**.

NB Possono essere **assegnati i terreni concessi in locazione / comodato** al momento dell'assegnazione

- i **diritti reali** (ad esempio, **usufrutto e nuda proprietà**) e i **diritti edificatori**.

NB Se la società è titolare di un diritto reale parziale sul bene (ad esempio, titolare della nuda proprietà avendo attribuito il diritto di usufrutto / abitazione al socio), la stessa può beneficiare dell'agevolazione in esame "liberandosi" del diritto parziale ed assegnando il bene al socio, posto che il bene fuoriesce dal patrimonio della società.

Modalità di assegnazione

L'assegnazione deve avvenire, **entro il 30.9.2023**, nel rispetto del **principio della par condicio tra i soci**, sulla base delle quote di partecipazione al capitale sociale. È possibile:

- assegnare un immobile in comunione tra i soci;
- usufruire dell'agevolazione anche con riferimento ad un bene assegnato nei confronti soltanto di alcuni soci e non necessariamente alla generalità degli stessi.

Considerato che gli immobili sono "**difficilmente divisibili**" la par condicio è comunque rispettata se ad un socio è attribuito un immobile agevolabile e agli altri è corrisposta una somma di denaro, che rappresenta una distribuzione di utili o una restituzione di capitale.

NB L'assegnazione richiede **l'annullamento di riserve** (di utili / di capitale) corrispondenti al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione. Ciò **non è necessario** per le **imprese in contabilità semplificata**.

Determinazione dell'imposta sostitutiva dovuta

L'assegnazione richiede il versamento di un'imposta sostitutiva IRPEF/ IRES / IRAP pari all'**8% della differenza tra il valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto** del bene assegnato.

Imposta sostitutiva IRPEF / IRES / IRAP	⇨ {	Valore normale	*meno*	costo fiscalmente riconosciuto	} x 8%

Qualora **la società sia non operativa in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti** a quello in corso al momento dell'assegnazione l'imposta sostitutiva **è pari al 10,5%**.

Il valore normale dell'immobile assegnato va assunto in misura non inferiore al valore di mercato ovvero al valore catastale (è possibile attestarsi su un valore intermedio tra tali 2 valori).

Se per effetto dell'assegnazione sono **annullate riserve in sospensione d'imposta**, le stesse sono assoggettate ad **un'imposta sostitutiva del 13%** (ad esempio, riserva di rivalutazione non affrancata).

Versamento dell'imposta sostitutiva

L'imposta sostitutiva dovuta per l'assegnazione va versata in 2 rate.

Prima rata (60%)	→	entro il 30.9.2023
Seconda rata (40%)	→	entro il 30.11.2023

Effetti dell'assegnazione sulla società

L'assegnazione agevolata:

- comporta il versamento dell'**imposta sostitutiva** (8% - 10,5%) ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP, che consente di **evitare la tassazione ordinaria della plusvalenza** (ovvero del ricavo, per i beni merce). Inoltre è prevista la corresponsione di un'imposta sostitutiva (13%) anche per le riserve in sospensione d'imposta annullate;
- **ai fini IVA** configura una fattispecie di destinazione dei beni a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, con conseguente applicazione delle disposizioni in materia di **autoconsumo**. In tale ambito non opera alcuna agevolazione e pertanto:
  - **rientra nel campo di applicazione dell'IVA** (esente / imponibile) l'assegnazione dell'immobile per la quale all'atto dell'**acquisto l'imposta è stata detratta**;
  - **non rientra nel campo di applicazione dell'IVA** l'assegnazione dell'immobile per la quale all'atto dell'**acquisto l'imposta non è stata detratta**;

  Per i beni la cui **assegnazione rientra nel campo di applicazione dell'IVA**, per verificare l'imponibilità o meno va fatto riferimento all'art. 10, comma 1, n. 8-bis) e 8-ter), DPR n. 633/72, distinguendo i casi in cui si è presenza di un immobile abitativo o strumentale.

  NB In caso di **assegnazione esente va operata la rettifica della detrazione** dell'IVA a credito, in misura pari ai decimi mancanti al compimento del decennio dall'acquisto.

  La **rettifica** interessa anche i beni assegnati **fuori campo IVA** relativamente agli interventi incrementativi effettuati sull'immobile;

- determina la riduzione alla metà dell'**imposta di registro** (se dovuta in misura proporzionale) e dell'**imposta ipotecaria e catastale in misura fissa**.

  Se l'assegnazione è effettuata fuori campo IVA, l'imposta di registro è dovuta nella misura proporzionale del 4,5% per i fabbricati abitativi (1% se prima casa) e le imposte ipocatastali nella misura di € 50 ciascuna.

  Per i fabbricati strumentali non suscettibili di altra destinazione senza radicale trasformazione e le aree edificabili, l'imposta di registro è dovuta nella misura del 2% e le imposte ipocatastali nella misura di € 200 ciascuna.

Effetti dell'assegnazione sui soci

In merito agli effetti dell'assegnazione in capo al socio, va innanzitutto evidenziato che **la data** in cui la stessa interviene rappresenta il **momento iniziale ai fini della rilevanza della plusvalenza in caso di successiva cessione** (da parte di quest'ultimo) dell'immobile assegnato.

Così, ad esempio, se l'assegnazione riguarda un immobile che per il socio non costituisce "abitazione principale", il quinquennio al cui superamento la plusvalenza da cessione è irrilevante decorre dalla data dell'assegnazione.

In merito agli effetti in capo ai soci merita evidenziare che l'Agenzia delle Entrate, in occasione della disciplina introdotta dalla Finanziaria 2016, ha precisato quanto segue.

Socio di società di capitali
A prescindere dall'entità delle riserve annullate contabilmente, si realizza **un dividendo da assoggettare a tassazione** pari al valore normale / catastale del bene assegnato, al netto dell'importo assoggettato ad imposta sostitutiva da parte della società pari alla somma dei valori risultanti: • dalla differenza tra il valore normale / catastale e il valore fiscale dei beni assegnati (imposta sostitutiva 8% - 10,5%); • delle riserve in sospensione d'imposta annullate (imposta sostitutiva 13%).

Socio di società di persone / srl trasparente
É **irrilevante l'importo già assoggettato a tassazione da parte della società** (imposta sostitutiva). Il socio assegnatario **ridetermina il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione**, incrementando il costo "originario" dell'importo assoggettato ad imposta sostitutiva e poi riducendolo in misura pari agli utili "ricevuti" (pari al valore normale / catastale del bene agevolato). Anche per i soci di società di persone, se il **valore normale / catastale del bene assegnato risulta maggiore rispetto al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione aumentato** della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva (c.d. "sottozero"), **l'eccedenza è tassata in capo al socio assegnatario**, **quale utile**, "**nei modi ordinari**" (eventualmente tassabile separatamente). La rilevanza del c.d. "sottozero" si riscontra anche nel caso in cui l'assegnazione sia effettuata da **società in contabilità semplificata**.

ESTROMISSIONE IMMOBILI IMPRESA INDIVIDUALE

Soggetti interessati

L'estromissione agevolata può essere effettuata dai soggetti che **al 31.10.2022 risultano in possesso della qualifica di imprenditore individuale e la mantengono fino all'1.1.2023**, comprese le imprese che alle predette date sono in liquidazione. L'estromissione è consentita **a prescindere dal regime contabile** adottato e **può essere operata** anche:

- dall'**erede** dell'imprenditore deceduto dopo il 31.10.2022, a condizione che abbia **proseguito in forma individuale** l'attività del de cuius;
- dal **donatario dell'azienda che ha proseguito in forma individuale** l'attività del donante.

Non possono avvalersi dell'estromissione:

- i soggetti per i quali **all'1.1.2023 la qualifica di imprenditore è venuta meno**, ossia coloro che hanno cessato l'attività con conseguente chiusura della partita IVA al 31.12.2022;
- l'imprenditore individuale che ha **concesso l'unica azienda in affitto / usufrutto prima dell'1.1.2023**, posto che per la durata dell'affitto / usufrutto la qualifica di imprenditore è "sospesa";
- **l'unico socio di una società di persone** che, non avendo provveduto alla ricostituzione della pluralità dei soci, non ha "trasformato" la società in ditta individuale entro il 31.10.2022.

Per i **contribuenti forfetari**, potenzialmente ammessi all'estromissione, tale operazione **non risulta interessante**, considerato che, come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 4.4.2016, n. 10/E "*le **plusvalenze e le minusvalenze realizzate** effettuate in corso di regime **non** **[hanno] alcun rilievo fiscale**, anche se riferite a beni acquistati negli anni che hanno preceduto l'adozione del regime forfetario*".

Per tali soggetti, quindi, il passaggio dell'immobile alla sfera privata non comporta il realizzo di una plusvalenza, come peraltro confermato dalla stessa Agenzia nella Risposta 7.10.2019, n. 391. Infatti *"**l'estromissione dei beni** ... **non assume alcuna rilevanza fiscale**, in quanto la relativa plusvalenza è realizzata **in vigenza di cd. regimi forfetari**"*.

Immobili oggetto di estromissione

Possono essere estromessi gli **immobili strumentali** (per natura / destinazione) **posseduti al 31.10.2022**.

Strumentali per natura	Immobili rientranti nelle categorie catastali B, C, D, E e A/10 (possono essere estromessi anche se non impiegati nel ciclo produttivo dell'impresa ovvero anche se dati in locazione / comodato a terzi).
Strumentali per destinazione	Immobili **utilizzati esclusivamente** per l'esercizio dell'impresa, **indipendentemente dalla categoria catastale** (possono essere estromessi

	solo quelli **utilizzati in maniera esclusiva e diretta** per l'esercizio dell'attività).

Poiché la "**strumentalità**" dell'immobile **va verificata al 31.10.2022** se lo stesso, successivamente a tale data, è concesso in uso a terzi, non viene meno la possibilità di procedere all'estromissione.

Possono **essere estromessi anche gli immobili posseduti** dall'imprenditore **in comunione** (ad esempio, con il coniuge), **limitatamente alla propria quota di spettante.**

Modalità di esercizio dell'estromissione

L'estromissione:

- va effettuata entro il **31.5.2023**, con annotazione nei libri contabili ed emissione di una fattura elettronica (se l'estromissione è imponibile / esente IVA);
- ha **effetto dall'1.1.2023**.

Determinazione dell'imposta sostitutiva dovuta

L'estromissione richiede il versamento di un'imposta sostitutiva IRPEF / IRAP pari all'**8% della differenza tra il valore normale e il valore fiscalmente riconosciuto** dell'immobile da estromettere.

Imposta sostitutiva IRPEF / IRAP	⇨ {	Valore normale	*meno*	Valore fiscalmente riconosciuto	}	x 8%

Versamento dell'imposta sostitutiva

L'imposta sostitutiva dovuta per l'estromissione va versata in 2 rate.

Prima rata (60%)	→	entro il 30.11.2023
Seconda rata (40%)	→	entro il 30.6.2024

Riflessi IVA dell'estromissione

Ai fini IVA l'estromissione rappresenta una **destinazione dell'immobile a finalità estranee** all'esercizio dell'impresa. In tale ambito impositivo, non essendo previste agevolazioni, alla stessa sono applicabili le **regole ordinarie** e di conseguenza:

- **rientra nel campo di applicazione dell'IVA** (esente / imponibile) l'estromissione dell'immobile per il quale all'atto dell'**acquisto l'imposta è stata detratta** integralmente / parzialmente;
- **è fuori campo IVA** l'estromissione dell'immobile per il quale all'atto dell'**acquisto l'imposta non è stata detratta** (acquisti ante 1973 / da privati / immobile apportato dall'imprenditore).

NB

Se l'estromissione **rientra nel campo di applicazione dell'IVA** (operazione imponibile / esente) va **emessa una fattura elettronica per "autoconsumo" entro il 31.5.2023**.

LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO AIUTI-QUATER – PRINCIPALI MISURE

Si illustrano le principali misure del D.L. 176/2022 (c.d. Decreto Aiuti-quater) convertito in L. 6/2023.

BONUS ENERGETICI DICEMBRE 2022

La legge di conv. del D.L. 176/2022 ha confermato, con alcune modifiche formali e una sostanziale, le disposizioni relative ai bonus energetici in relazione alla spesa sostenuta nel mese di dicembre 2022 per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale. Di seguito le **misure del bonus riconosciuto nel 2022**, a seconda della tipologia di impresa, fermo restando le **condizioni richieste** dalle rispettive **disposizioni normative**:

Imprese energivore	**I Trim. 2022** (D.L. 4/2022)	**II Trim. 2022** (DD.LL. 17/2022 e 21/2022)	**III Trim. 2022** (D.L. 115/2022)	**Ott.-Nov. 2022** (D.L. 144/2022)	**Dicembre 2022** (D.L. 176/2022) **(*)**
BONUS	**20%**	**25%**	**25%**	**40%**	**40%**
(*) condizione per il riconoscimento del bonus: i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del 3° trimestre 2022 ed al netto delle imposte ed eventuali sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo allo stesso periodo del 2019, anche considerando eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.					

Imprese gasivore	**I Trim. 2022** (D.L. 4/2022)	**II Trim. 2022** (DD.LL. 17/22, 21/22 e 50/22)	**III Trim. 2022** (D.L. 115/2022)	**Ott.-Nov. 2022** (D.L. 144/2022)	**Dicembre 2022** (D.L. 176/2022) **(*)**
BONUS	**10%**	**25%**	**25%**	**40%**	**40%**
(*) condizione per il riconoscimento del bonus: il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al 3° trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del MI-GAS, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito allo stesso trimestre del 2019.					

Imprese <u>non</u> energivore	**II Trim. 2022** (DD.LL. 21/2022 e 50/2022)	**III Trim. 2022** (D.L. 115/2022)	**Ott.-Nov. 2022** (D.L. 144/2022)	**Dicembre 2022** (D.L. 176/2022) **(*)**
BONUS	**15%**	**15%**	**30%**	**30%**
(*) condizione per il riconoscimento del bonus: il prezzo della componente elettrica, calcolato sulla base della media riferita al 3° trimestre 2022, al netto delle imposte ed eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito allo stesso trimestre del 2019.				

Imprese <u>non</u> gasivore	**II Trim. 2022** (DD.LL. 21/2022 e 50/2022)	**III Trim. 2022** (D.L. 115/2022)	**Ott.-Nov. 2022** (D.L. 144/2022)	**Dicembre 2022** (D.L. 176/2022) **(*)**
BONUS	**25%**	**25%**	**40%**	**40%**
(*) condizione per il riconoscimento del bonus: il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al 3° trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del MI-GAS, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito allo stesso trimestre del 2019.				

<u>Ulteriori disposizioni previste dal D.L. 176/2022 confermate dalla Legge di conversione</u>:

- il **contributo**, sotto forma di credito, è riconosciuto anche in relazione alla **spesa** per **l'energia elettrica prodotta e autoconsumata** dalle imprese energivore nel mese di **dicembre 2022** ed è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al suddetto mese, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica;
- **contributi previsti per il mese di dicembre 2022**: si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 1 del D.L. 144/2022;

- **crediti d'imposta maturati per il mese di dicembre 2022** e quelli **spettanti relativi sia ai mesi di ottobre e novembre 2022** e sia al **3° trimestre 2022** (questi ultimi due sono previsti, rispettivamente, dall'art. 1 del D.L. 144/2022 e dall'art. 6 del D.L. 115/2022):
  - **disposizione modificata**: i crediti sono utilizzabili in compensazione entro il 30/09/2023 (in luogo dell'originario termine del 30/06/2023); resta ferma la non applicazione dei limiti di cui alle Legge 244/2007 e 388/2000;
  - **disposizioni confermate**: quelle relative agli aspetti reddituali, al cumulo, alla cessione e alla comunicazione.

BONUS CARBURANTI PER ATTIVITÀ AGRICOLA E PESCA

In via preliminare si ricorda che l'art. 2 del D.L. 144/22 ha previsto, tra l'altro, le seguenti disposizioni:

- il riconoscimento alle **imprese esercenti attività agricola e della pesca** e alle **imprese** esercenti **l'attività agromeccanica** di cui al codice ATECO 1.61 di un **contributo** straordinario, sotto forma di **credito d'imposta**, pari al **20%** della **spesa** sostenuta per l'**acquisto** del **carburante** (per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività) effettuato nel **4° trimestre 2022**, comprovato dalle relative fatture d'acquisto, al netto dell'Iva;
- **ulteriori beneficiari del contributo**: imprese esercenti attività agricola e della pesca in relazione alla spesa sostenuta nel 4° trimestre del 2022 per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.

LEGGE DI CONV. DEL 176/2022: interviene sui seguenti aspetti del citato art. 2:

Utilizzo del bonus	in **compensazione entro il 30/06/2023** (*in luogo del 31/03/2023*).
Fruizione del bonus dal cessionario	il bonus è utilizzato dal cessionario con le medesime modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente e comunque **entro il 30/06/2023** (*in luogo del 31/03/2023*).
Comunicazione	**entro il 16/03/2023** (*in luogo del 16/02/2023*) i **beneficiari del credito**, a pena di decadenza dalla fruizione del credito non ancora fruito, **inviano all'Agenzia Entrate un'apposita comunicazione** sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022.

RATEIZZO BOLLETTE IMPRESE

Si **confermano**:

- le disposizioni relative alla **facoltà** per le **imprese** con **utenze collocate in Italia ad esse intestate** di **richiedere** il **rateizzo degli importi dovuti** a titolo di corrispettivo per la **componente energetica di elettricità e gas naturale** utilizzato per usi diversi da quelli termoelettrici ed eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra l'1/01 e il 31/12/2021, per i **consumi effettuati dall'1/10/2022 al 31/03/2023 e fatturati entro il 30/09/2023**;
- in relazione a quanto sopra, **le ulteriori disposizioni**, con alcune modifiche formali, relative, tra l'altro, all'istanza, al rateizzo, alla decadenza per inadempimento nel pagamento, alla concessione da parte della SACE della garanzia in favore delle imprese di assicurazione.

Nota: l'adesione al piano di rateizzo, per i periodi corrispondenti, è alternativa alla fruizione dei crediti d'imposta per l'energia elettrica e il gas naturale relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, di cui all'art. 1 del D.L. 144/2022 e all'art. 1 del medesimo D.L. 176/2022.

FRINGE BENEFIT

Il co. 3, art. 51, del TUIR, prevede la mancata concorrenza al reddito di lavoro dipendente

- dei **beni ceduti e dei servizi prestati** a favore dei **lavoratori dipendenti**
- ove, complessivamente, di **importo non superiore** nel periodo d'imposta a **€ 258,23**.

Il D.L. 115/2022 ha previsto, per il **periodo d'imposta 2022**, le seguenti disposizioni che operano in deroga a quanto previsto dal citato co. 3 dell'art. 51:

- il **limite** di importo viene **aumentato a € 600**;
- esso si **estende** anche alle **somme erogate/rimborsate** ai dipendenti **dal datore** di lavoro per il **pagamento** delle **utenze** domestiche del **servizio idrico integrato**, dell'**energia elettrica** e del **gas naturale**.

Nota: l'Agenzia Entrate ha fornito i relativi chiarimenti con la **Circolare n. 35/2022**.

La Legge di conv. del D.L. 176/2022 ha **confermato** l'innalzamento, per il 2022, **fino a € 3.000** del suddetto tetto dell'esenzione fiscale dei fringe benefit aziendali.

BONUS PER ADEGUAMENTO MISURATORI FISCALI

Si prevede la concessione ai soggetti passivi dell'IVA obbligati alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri (di cui al co. 1, art. 2, D.lgs. 127/2015)

- **di un contributo**, sotto forma di credito d'imposta, per **l'adeguamento da effettuarsi nel 2023**, per effetto del co. 4-bis, art. 18, del D.L. 36/2022,
- degli **strumenti** utilizzati per la suddetta **memorizzazione e trasmissione telematica**
- complessivamente pari al **100% della spesa sostenuta**, **per un massimo di € 50 per ogni strumento** e, in ogni caso, nel limite di spesa di € 80 milioni per il 2023.

Nota: si ricorda che il citato co. 4-bis dell'art. 18 ha disposto delle modifiche ai co. 540 e 544, art. 1, della L. 232/2016, in materia di lotteria degli scontrini (*per gli approfondimenti si rinvia alla RF 86/2022*)

ASPETTI RELATIVI AL CREDITO D'IMPOSTA	
Utilizzo	▪ in compensazione; non si applicano i limiti di cui alle Leggi 244/2007 e 388/2000; ▪ è consentito a decorrere dalla 1° liquidazione periodica dell'IVA successiva al mese di registrazione della fattura relativa all'adeguamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi e sia stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.
Attuazione	è rinviata ad un Provv. dell'Agenzia Entrate

SUPERBONUS

Si **confermano** le seguenti modifiche al co. 8-bis dell'art. 119 del D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio):

- detrazione del 110%: viene portata al 90% per le spese sostenute nell'anno 2023, indicando conseguentemente nel termine del 31/12/2022 (rispetto al previgente termine del 31/12/2023) il limite per avvalersi dell'agevolazione nella misura del 110%;

Disposizioni soppresse dalla Legge di conv. del D.L. 176/2022: le disposizioni di modifica di cui sopra non si applicavano agli interventi:

- per i quali, alla data del 25/11/2022, risulti effettuata la CILA e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25/11/2022;
- comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali, alla data del 25/11/2022, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

- detrazione del 110% per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari: spetta anche per le spese sostenute entro il 31/03/2023 (*in luogo del 31/12/22*), a condizione che alla data del 30/09/22 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo;
- interventi avviati a partire dall'1/1/2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche: la detrazione spetta nella misura del 90% anche per le spese sostenute entro il 31/12/2023, purché:
  - il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità;
  - la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
  - il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del nuovo co. 8-bis.1, non superiore a € 15.000.

Si **conferma** l'introduzione del co. 8-bis.1 al citato art. 119 il quale stabilisce che il **reddito di riferimento è calcolato** dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile, di cui all'art. 12 del TUIR, presenti nel suo nucleo familiare, che nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni di cui al co. 2 del medesimo art. 12 (*quindi, con reddito complessivo non superiore a € 2.840,51 ovvero a € 4.000 per i figli di età non superiore a 24 anni*), per un numero di parti determinato come segue:

	Numero di parti
Contribuente	1
Se nel nucleo familiare è presente un coniuge, il soggetto legato da unione civile o la persona convivente	si aggiunge 1
Se nel nucleo familiare sono presenti familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile, di cui all'art. 12 del TUIR, che nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel co. 2 del medesimo art. 12, in numero pari a:	
▪ un familiare	si aggiunge 0,5
▪ 2 familiari	si aggiunge 1
▪ 3 o più familiari	si aggiunge 2

Si **conferma** la disposizione aggiunta al co. 8-ter del citato art. 119 la quale prevede che, fermo restando quanto previsto dal co. 10-bis, per gli interventi ivi contemplati la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31/12/2025 nella misura del 110%.

Ulteriori disposizioni previste dal D.L. 176/2022 confermate con modifiche formali dalla Legge di conv.:

- **contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle suddette condizioni reddituali**:
  - al fine di procedere alla sua corresponsione, viene autorizzata la spesa nel 2023 di € 20 milioni per gli interventi di cui al co. 8-bis, 1° e 3° periodo;
  - il contributo:
    - ✓ viene erogato dall'Agenzia Entrate, secondo criteri e modalità determinati con DM;
    - ✓ non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi;
- **per gli interventi di cui all'art. 119 del D.L. 34/2020**, i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o sconto in fattura inviate all'Agenzia entro il 31/10/2022 e non ancora utilizzati possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione

prevista per i suddetti crediti, previo invio di una comunicazione all'Agenzia Entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi degli intermediari. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere né usufruita negli anni successivi e né richiesta a rimborso. Le modalità attuative di tale disposizione sono definite con Provv. dell'Agenzia.

NEW DELLA LEGGE DI CONV. DEL D.L. 176/2022:

- si interviene sul co. 1, lettere a) e b) (rispettivamente in materia di sconto in fattura e di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante) dell'art. 121 del citato D.L. 34/2020: in particolare, la disposizione introduce la possibilità di un'ulteriore cessione del credito, passando da 2 a 3, della detrazione a favore di intermediari qualificati;
- le suddette disposizioni si applicano anche ai crediti d'imposta oggetto di comunicazioni dell'opzione di cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia Entrate in data anteriore al 18/01/2023 (che è la data entrata in vigore della Legge di conv. del D.L. 176/2022).

GARANZIE SACE

La società **SACE** S.p.A. può concedere le **garanzie** di cui all'art. 15 del D.L. 50/2022,

- alle **condizioni**, secondo le **procedure e nei termini** ivi previsti, in favore di **banche**, di **istituzioni finanziarie** nazionali e internazionali e di altri **soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia**, per **finanziamenti sotto qualsiasi forma**,
- strumentali a sopperire alle **esigenze di liquidità delle imprese con sede in Italia**, **rientranti** nelle categorie contraddistinte dai **codici ATECO 41** (costruzione di edifici residenziali e non residenziali) **e 43** (lavori di costruzione specializzati) e che **realizzano interventi in edilizia di cui all'art. 119** (disciplina del Superbonus) del D.L. 34/2020.

I **crediti d'imposta** eventualmente **maturati dall'impresa alla data del 25/11/2022** ai sensi degli artt. 119 e 121 del citato D.L. 34/2020 **possono** essere **considerati dalla banca** o **istituzione finanziatrice** quale parametro ai fini della **valutazione del merito di credito dell'impresa richiedente** il **finanziamento** e della predisposizione delle relative condizioni contrattuali.

CESSIONE CREDITI D'IMPOSTA PER SETTORE CINEMATOGRAFICO

L'art. 11-bis del D.L. 176/2022 apporta le seguenti **modifiche** al **co. 4 dell'art. 21 della L. 220/2016**:

- **limitazione della responsabilità dei cessionari**: si prevedere che essi rispondano solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto;
- **recupero dell'importo corrispondente al credito d'imposta indebitamente utilizzato**: è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione:
  - l'applicazione dell'art. 9 del D.lgs. 472/1997 ai sensi del quale quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta. Tuttavia, quando la violazione consiste nell'omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso;
  - la responsabilità in solido del cessionario;
- **disposizioni applicabili in quanto compatibili**: quelle di cui all'art. 122-bis del D.L. 34/2020, ovvero le misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti e di rafforzamento dei controlli preventivi.

ESENZIONE IMU SETTORE SPETTACOLO

In via preliminare si ricorda che **l'art. 78 del D.L. 104/2020** prevede quanto segue:

- **l'IMU non** è dovuta per gli **anni 2021 e 2022** per gli **immobili** rientranti nella **categoria catastale D/3** destinati a **spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli**, **purché** i relativi **proprietari** siano anche **gestori delle attività ivi esercitate**;
- **l'efficacia** delle suddette misure è subordinata **all'autorizzazione** della **Commissione UE**.

Disposizioni confermate dalla Legge di conv. del D.L. 176/2022:

- norma di interpretazione: le disposizioni di cui sopra, in materia di esenzioni dall'IMU per il settore dello spettacolo, si interpretano nel senso che, per il 2022, la 2° rata dell'IMU non è dovuta per gli immobili ivi previsti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Reg. UE n. 1407/2013;
- la disposizione che subordinata l'efficacia delle misure all'autorizzazione della Commissione UE non si applica all'esenzione dal pagamento della 2° rata dell'IMU per il 2022.

ESENZIONE IMPOSTA DI BOLLO EMERGENZE

Si introduce nella Tabella di cui all'allegato B al DPR 642/1972 la disposizione che prevede **l'esenzione dall'imposta di bollo** per le **domande di contributi**, comunque denominati, **destinati a favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi o eccezionali** oggetto di dichiarazione di stato di emergenza effettuata dalla competente autorità, per i quali vi sia un nesso di causalità con l'evento.

VERSAMENTI ENTI SPORTIVI

Al fine di sostenere le **federazioni sportive** nazionali, le **discipline sportive** nazionali, gli **enti di promozione sportiva** e le **associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche** aventi il domicilio fiscale, la sede legale o operativa nel territorio dello Stato e operanti nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, i **versamenti tributari e contributivi sospesi** dalla Legge di bilancio 2022 e in ultimo dall'art. 39 del D.L. 50/2022 (che ha previsto, oltre alla proroga fino al 30/11/2022, che i versamenti sospesi andassero effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16/12/2022, escludendo il rimborso di quanto già versato), comprensivi delle addizionali regionali e comunali, **possono effettuarsi**, senza applicazione di sanzioni o interessi, **entro il 22/12/2022**.

Chiarimenti del Mess. Inps n. 4358/2022:

- con l'entrata in vigore del D.L. 176/2022, **la ripresa degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali** (ivi inclusi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) sospesi, in precedenza fissata al 16/12/2022, **è stata prorogata al 22/12/2022**;
- **versamento**: entro la suddetta data del 22/12/2022 dovevano versarsi in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione (dall'1/01/2022 al 30/11/2022);
- **è escluso il rimborso** dei **contributi previdenziali** e assistenziali e dei **premi per l'assicurazione obbligatoria già versati**.

DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2023:

- i **versamenti** delle **ritenute** alla **fonte**, comprensive di quelle relative alle **addizionali regionale e comunale**, e **dell'IVA** già sospesi dalla Legge di bilancio 2022 e in ultimo dal D.L. 176/2022 **e con scadenza il 22/12/2022** si considerano tempestivi se effettuati in **un'unica soluzione** entro il **29/12/2022 ovvero in 60 rate di pari importo**, con scadenza delle prime 3 rate entro il 29/12/2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023; in caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione nella misura del 3% sulle somme

complessivamente dovute, da versare per intero contestualmente alla 1° rata, utilizzando il C.T. 1668 e indicando l'anno di riferimento 2022;

- **omesso pagamento**: in caso di mancato pagamento delle somme dovute, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il contribuente decade dal beneficio della rateazione; in tale caso si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

Nota: la Risoluzione n. 80/2022 dell'Agenzia Entrate ha precisato che i versamenti delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali, e dell'IVA, andranno effettuati dai soggetti interessati, tramite F24, utilizzando i codici tributo ordinari e indicando i periodi di riferimento originari.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Di seguito le ulteriori disposizioni previste dal D.L. 176/2022.

GARANZIE SACE

Si **confermano** le modifiche apportate ai co. 1 e 5 dell'art. 15 del D.L. 50/2022 prevedendo:

- la **concessione dalla SACE S.p.A.**, **fino al 31/12/2023** (in luogo del 31/12/2022), delle **garanzie**, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi previsti, **in favore di banche**, di **istituzioni finanziarie** e degli altri **soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia**, **per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese**, ivi inclusa l'apertura di credito documentaria finalizzata a sostenere le importazioni verso l'Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto della crisi attuale;
- che la **garanzia** è rilasciata **entro il 31/12/2023** (in luogo del 31/12/2022), per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata non superiore a 36 mesi.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT

Vengono previste delle modifiche al co. 1, art. 7, del D.L. 144/2022, che **incrementano di 60 milioni** (in luogo degli attuali € 50 milioni) per il 2022, per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia, le **risorse del Fondo** unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano da **destinare** all'erogazione di **contributi** a fondo **perduto** per le **associazioni e società sportive dilettantistiche**, per le **discipline sportive**, per gli **EPS** e per le **federazioni sportive**, anche nel settore paralimpico, che **gestiscono impianti sportivi e piscine**, nonché per il **CONI**, per il **CIP** e per la **società Sport e Salute S.p.A**.

AUTOTRASPORTO

Il **co. 1, art. 14,** del **D.L. 144/2022**, ha autorizzato la **spesa di € 100 milioni per il 2022**, da **destinare**,

- nel limite di € 85 milioni: al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci di cui all'art. 24-ter, co. 2, lett. a), del D.lgs. 504/1995;
- nel limite di € 15 milioni: al sostegno del settore dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 285/2005, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dagli appositi enti, nonché dei servizi di trasporto di persone su strada resi ex L. 218/2003.

Disposizioni previste dal D.L. 176/2022 confermate dalla Legge di conversione:

- erogazione dei suddetti contributi destinati al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci: sono erogati alle sole imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate nel citato co. 2, lett. a);

- disposizioni del citato art. 14: si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

SCADENZARIO
Mese di Febbraio

Giovedì 16 febbraio

IVA **LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE "SPECIALE"**	• Liquidazione IVA riferita a gennaio e versamento dell'imposta dovuta; • liquidazione IVA riferita al quarto trimestre 2022 da parte dei contribuenti "speciali" e versamento dell'imposta dovuta, considerando l'eventuale acconto già versato / dovuto.
IRPEF **RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI**	Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

IRPEF **RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO AUTONOMO**	Versamento delle ritenute operate a gennaio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
IRPEF **ALTRE RITENUTE ALLA FONTE**	Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a: • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040); • utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.
RITENUTE ALLA FONTE CONDOMINI	Versamento delle ritenute (4%) operate a gennaio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI	Versamento delle ritenute (21%) operate a gennaio da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).
TFR **SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA**	Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR 2022 (codice tributo 1713), scomputando quanto già versato a titolo di acconto a dicembre 2021.
INPS **CONTRIBUTI IVS**	Versamento della quarta rata fissa 2022 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani.
INPS **DIPENDENTI**	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di gennaio.
INPS **GESTIONE SEPARATA**	Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a gennaio a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a gennaio agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione

	obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali.
INAIL **AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO**	Pagamento del premio INAIL per la regolazione 2022 e per l'anticipo, anche rateizzato, 2023.

Lunedì 20 febbraio

ENASARCO **VERSAMENTO CONTRIBUTI**	Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al quarto trimestre 2022.

Lunedì 27 febbraio

IVA COMUNITARIA **ELENCHI INTRASTAT MENSILI**	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a gennaio (soggetti mensili).
CONTRIBUTO COSTI ENERGETICI **IMPRESE FLOROVIVAISTICHE**	Presentazione all'AGEA della domanda del contributo relativo ai costi sostenuti nel periodo 1.3 – 31.8.2022 per l'acquisto di una o più risorsa energetica (energia elettrica, gas, metano, ecc.) da parte delle imprese agricole florovivaistiche, iscritte all'INPS e all'Anagrafe delle aziende agricole (SIAN).

Martedì 28 febbraio

IVA **STAMPATI FISCALI**	Invio telematico dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali effettuate nel 2022 da parte di tipografie e soggetti autorizzati alla rivendita.
IVA **COMUNICAZIONE** **LIQUIDAZIONI PERIODICHE**	Invio telematico, utilizzando l'apposito modello, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative: • ai mesi di ottobre / novembre / dicembre 2022 (soggetti mensili); • al quarto trimestre 2022 (soggetti trimestrali).
IVA **MOD. IVA 2023** **COMUNICAZIONE** **LIQUIDAZIONI PERIODICHE**	Invio telematico del mod. IVA 2023 comprensivo dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (quadro VP) relative: • ai mesi di ottobre / novembre / dicembre 2022 (soggetti mensili); • al quarto trimestre 2022 (soggetti trimestrali).
IVA **DICHIARAZIONE MENSILE E** **LIQUIDAZIONE OSS**	Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di gennaio relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS).
IMPOSTA DI BOLLO TRIMESTRALE **FATTURE ELETTRONICHE**	Versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) nel quarto trimestre 2022.
CORRISPETTIVI **DISTRIBUTORI CARBURANTE**	Invio telematico all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di gennaio, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale.
INPS **DIPENDENTI**	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di gennaio. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.
INPS **REGIME AGEVOLATIVO** **CONTRIBUTIVO**	Invio telematico all'INPS, da parte dei contribuenti forfetari esercenti attività d'impresa, della comunicazione di voler usufruire del regime agevolato (base imponibile = reddito forfetario e riduzione contributiva del 35%). Entro tale data può essere comunicata la revoca del regime agevolato con effetto dall'1.1.2023.

STAMPA REGISTRI CONTABILI	Stampa dei libri contabili (registri IVA, libro giornale, incassi e pagamenti, ecc.) relativi al 2021 da parte di imprese / lavoratori autonomi. Merita evidenziare che a seguito delle novità introdotte dal c.d. "Decreto Semplificazioni" è possibile stampare i registri solo a seguito della richiesta avanzata in sede di controllo.
CONSERVAZIONE DIGITALE REGISTRI CONTABILI	Termine entro il quale effettuare, in alternativa alla stampa, la conservazione digitale dei libri contabili relativi al 2021 ai sensi del DM 17.6.2014 (a seguito delle novità introdotte dal c.d. "Decreto Semplificazioni", in alternativa alla conservazione, è possibile stampare i registri solo a seguito della richiesta avanzata in sede di controllo).
CONSERVAZIONE DIGITALE FATTURE ELETTRONICHE	Termine entro il quale effettuare la conservazione digitale delle fatture elettroniche relative al 2021 ai sensi del DM 17.6.2014.
CONSERVAZIONE DIGITALE DICHIARAZIONI FISCALI	Termine entro il quale effettuare la conservazione digitale delle dichiarazioni fiscali relative al 2020 ai sensi del DM 17.6.2014.
BONUS ACQUA POTABILE 2022	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della domanda per il c.d. "bonus acqua potabile" relativo alle spese sostenute nel 2022 per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica E 290 per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.
INAIL DENUNCIA RETRIBUZIONI	Invio telematico all'INAIL della denuncia retributiva annuale.
IMU AUTODICHIARAZIONE IMPRESE SETTORE TURISTICO - RICETTIVO	Presentazione all'Agenzia delle Entrate dell'autodichiarazione da parte delle imprese del settore turistico-ricettivo per l'utilizzo del credito d'imposta pari al 50% della seconda rata IMU 2021.